



CONVENZIONE PER PERCORSO DI SECONDO LIVELLO FINALIZZATO ALLA DIAGNOSTICA DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA ATTRAVERSO L'EFFETTUAZIONE DI SCINTIGRAFIE MIOCARDICHE

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, C.F. e P.I. 05865511009, con sede legale a Roma in Viale del Policlinico n. 155, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Fabrizio d'Alba, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

E

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42

PREMESSO CHE

- la ASL di Rieti, richiamata la Determinazione GSA della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, n. 3216 del 21.03.2024, e richiamata, altresì, la convenzione con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per lo svolgimento dell'attività integrata di didattica, ricerca ed assistenza di cui alla delibera ASL Rieti n. 387CS del 26.04.2024, ha la necessità di attivare un percorso di secondo livello finalizzato alla diagnostica della cardiopatia ischemica attraverso l'effettuazione di scintigrafie miocardiche per pazienti ultra sessantacinquenni;
- la Asl Rieti, con nota protocollo n.0024257 del 25/06/24, ha richiesto la disponibilità all'Azienda Ospedaliera alla stipula della convenzione finalizzata alle attività di secondo livello finalizzato alla diagnostica della cardiopatia ischemica attraverso l'effettuazione di scintigrafie miocardiche presso la UOC Medicina Nucleare, assente nella ASL Rieti;
- la Asl Rieti, con nota acquisita al protocollo del Policlinico n.0030675 del 14/08/2024 ha trasmesso una seconda versione aggiornata secondo ulteriori indicazioni;
- il Policlinico possiede le competenze specifiche per svolgere le attività oggetto del presente accordo ed ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di un rapporto convenzionale;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentato,



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1***Premesse***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2***Oggetto***

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I e l'ASL di Rieti costituiscono, con il presente atto, un accordo convenzionale avente per oggetto l'effettuazione di indagini diagnostiche di secondo livello finalizzate alla diagnosi della cardiopatia ischemica attraverso scintigrafie miocardiche per pazienti ultra sessantacinquenni, regolando tempi e modalità di svolgimento.

ART. 3***Modalità di svolgimento***

Il Policlinico Umberto I si impegna a garantire alla ASL di Rieti le prestazioni professionali di cui all'art. 2, da svolgere a cura dei Dirigenti Medici della UOC di Medicina Nucleare per i pazienti della ASL medesima, in regime ambulatoriale.

Le parti convengono di stabilire un numero massimo di 500 (cinquecento) prestazioni annue, il cui corrispettivo sarà a carico dell'utenza attraverso il pagamento del ticket.

La modalità di prenotazione sarà attraverso agenda dedicata "*esclusiva*" su Piattaforma ReCUP, a gestione diretta dell'AOU PUI, per cui sarà prevista la prenotazione da parte dell'ASL di Rieti.

Le impegnative dovranno essere redatte in numero di due distinte con i codici di seguito indicati desunti dal tariffario regionale attualmente in vigore:

- 1° impegnativa

Tomoscintigrafia miocardica [G-SPET] di perfusione a riposo (cod.reg. 92.05.E_0) + Tomoscintigrafia miocardica [G-SPET] di perfusione da stimolo fisico o farmacologico (cod.reg. 92.05.F_0) + prima visita di medicina nucleare (cod reg. 89.7B.3_0)

- 2° impegnativa

Prova da sforzo (cod. reg. 89.41_0)

Al momento della prenotazione, dall'ASL di Rieti sarà rilasciato all'utente il relativo promemoria indicante le modalità di preparazione all'esame e la sede di erogazione. L'eventuale pagamento del



ticket dovrà essere effettuato dall'utente direttamente presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I.

La refertazione verrà effettuata secondo le modalità previste dalla UOC Medicina Nucleare dell'AOU PUI.

ART. 4

Referenti

Le Parti individuano rispettivamente:

per il Policlinico: Prof. Giuseppe De Vincentis Direttore UOC Medicina Nucleare, g.devincentis@policlinicoumberto1.it; tel. 0649978590

per la ASL di Rieti: il Dott. Amir Kol Direttore di UOC della Cardiologia (contatto telefonico: 0746/278320) e il Responsabile AS di Cardioradiologia UOC Radiodiagnostica (contatto telefonico: 0746278498).

ART. 5

Apparecchiature

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione è previsto l'utilizzo dell'apparecchiatura *cicloergometro*, la quale viene contestualmente consegnata in comodato d'uso gratuito dall'ASL Rieti (**allegato 1 parte integrante e sostanziale**), valutata dalla UOC Ingegneria Clinica che ha trasmesso la documentazione agli atti della struttura proponente (**allegato 2**).

ART. 6

Durata

La durata della convenzione è stabilita in 3 anni, decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo è subordinato ad esplicita richiesta, da inviarsi a carico della ASL, a mezzo PEC, almeno 6 mesi prima della naturale scadenza. È facoltà delle parti recedere anticipatamente con comunicazione da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

**ART. 7*****Risoluzione***

Il mancato svolgimento delle attività istituzionali sopra descritte e dei patti contenuti nel presente accordo, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, o una sua ingiustificata interruzione protratta per oltre 6 mesi produrrà, *ipso iure*, la risoluzione del contratto, fatto salvo l'esaurimento delle eventuali liste di attesa.

ART. 8***Aspetti assicurativi***

Le Parti si assumono, ciascuno rispettivamente alle proprie competenze indicate nel presente atto, l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività.

ART. 9***Riservatezza e proprietà documentazione***

I dati e le informazioni acquisite da soggetti interessati dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati nel presente atto e rientranti nell'oggetto della convenzione.

I dati saranno trattati da entrambi le Parti al solo fine dell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, nel pieno rispetto dei testi normativi di riferimento che, ai fini del presente accordo, debbono intendersi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e, a far data dal 25 maggio 2018, il Regolamento Europeo 2016/679 – "General Data Protection Regulation 679/2016" ("GDPR").

Le parti dichiarano che il trattamento di dati personali di dipendenti e collaboratori, nonché di terzi raccolti od utilizzati in occasione ed in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/679, come formalizzato dalle rispettive policy aziendali in materia di Privacy.

Ciascuna delle Parti si impegna, pertanto, a trattare i dati personali in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del GDPR anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.



I Medici individuati effettueranno il trattamento dei dati in conformità alle modalità definite dall'Azienda di appartenenza.

ART.10

Revisione dell'accordo

Le parti si impegnano ad una revisione ed integrazione della presente convenzione qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o eventuali esigenze che potranno emergere nel corso dell'applicazione. In ogni caso, qualsiasi eventuale modifica della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata dalle Parti e formalizzata con apposito atto integrativo.

ART.11

Definizione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

ART. 12

Sottoscrizione

La presente convenzione è redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e a spese della ASL Rieti. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio d'Alba

ASL Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari